

## GARANZIE ASSICURATIVE RIFERITE ALLE TESSERE RILASCIATE DAL 01/01/2025

### RIFERIMENTI

MARSH spa Sinistri Federcaccia

Casella postale 10227

CPD MILANO ISOLA

20158 MILANO

Il numero del Call center è 02 48538894

[info.fidc@marsh.com](mailto:info.fidc@marsh.com)    [marshadvisory.tpa@cert.marsh.it](mailto:marshadvisory.tpa@cert.marsh.it)

Per informazioni riguardanti lo stato dei sinistri è il numero di call center è attivo nei seguenti giorni:

martedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00

mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00

giovedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00

### SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE

Somme assicurate Persone							
Tessera	Infortuni (UNIPOLSAI)			Ret (UNIPOLSAI)		Tutela legale (DAS)	
Tipo	Garanzia	Capitale	Franchigia	Massimale	Franchigia	Massimale	Franchigia
<b>Base</b>	Morte	€ 90.500,00	nessuna	per sinistro € 905.000,00 per persona € 680.000,00 per cose/animali € 230.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 90.500,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 18 per max 90 gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 8 per max 60 gg	5 gg				
<b>Normale</b>	Morte	€ 90.500,00	nessuna	per sinistro € 1.500.000,00 per persona € 1.500.000,00 per cose/animali € 1.500.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 90.500,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 21 per max 90 gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 21 per max 60 gg	5 gg				
<b>Silver / Silver G.G.V.V.</b>	Morte	€ 100.000,00	Nessuna	per sinistro € 4.000.000,00 per persona € 4.000.000,00 per cose/animali € 4.000.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 120.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 30 fino a 60* gg	5 gg				
		€ 40 da 61* a 90* gg					
€ 55 da 91* a 120* gg							
Diaria gessatura	€ 30 per max 90 gg	5 gg					
<b>Gold / Gold G.G.V.V.</b>	Morte	€ 200.000,00	Nessuna	per sinistro € 6.000.000,00 per persona € 6.000.000,00 per cose/animali € 6.000.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 220.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 50 fino a 60* gg	5 gg				
		€ 70 da 61* a 90* gg					
€ 105 da 91* a 120* gg							
Diaria gessatura	€ 50 per max 90 gg	5 gg					
<b>Amatoriale (esclusa l'attività venatoria)</b>	Morte	€ 41.300,00	Nessuna	per sinistro € 26.000,00 per persona € 15.500,00 per cose/animali € 5.200,00	€ 1.033,00 solo danni a cose/animali	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 52.000,00	assoluta del 10%				
<b>Amica (esclusa l'attività venatoria)</b>	Morte	€ 100.000,00	Nessuna	per sinistro € 3.000.000,00 per persona € 1.500.000,00 per cose/animali € 750.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 120.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 30 fino a 60* gg	5 gg				
		€ 40 da 61* a 90* gg					
€ 55 da 91* a 120* gg							
Diaria gessatura	€ 30 per max 90 gg	5 gg					
<b>Tartufai</b>	Morte	€ 100.000,00	Nessuna	per sinistro € 3.000.000,00 per persona € 1.500.000,00 per cose/animali € 750.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 120.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 30 fino a 60* gg	5 gg				
		€ 40 da 61* a 90* gg					
€ 55 da 91* a 120* gg							
Diaria gessatura	€ 30 per max 90 gg	5 gg					

Somme Assicurate Cane (UNIPOLSAI)							
Tipo cane	Non iscritto ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI		Iscritto ROI o RSR (ex LOI o LIR) o, in alternativa, non iscritto ROI o RSR (ex LOI o LIR) ma che abbia ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente		Iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifiche ENCI		Falco, poiana, gufo reale, aquila reale da caccia
Tesserata	Somme per singolo tesserato		Somme per singolo tesserato		Somme per singolo tesserato		Somme per singolo tesserato
	Morte	Rimborso spese veterinarie	Morte	Rimborso spese veterinarie	Morte	Rimborso spese veterinarie	Morte
Silver / Silver G.G.V.V.	€ 260,00	-	€ 600,00	-	€ 1.300,00	-	
Gold / Gold G.G.V.V.	€ 400,00	€ 100,00	€ 900,00	€ 100,00	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 1.000,00
Amica Plus	€ 1.300,00	€ 200,00	€ 1.300,00	€ 200,00	€ 1.300,00	€ 200,00	
Tartufai	€ 1.300,00	€ 200,00	€ 1.300,00	€ 200,00	€ 1.300,00	€ 200,00	

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.  
Le somme assicurate si devono intendere ridotte del 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni

Somme assicurate capanno e richiami vivi (UNIPOLSAI)						
Opzione	Incendio del capanno		Furto di richiami vivi		Morte di richiami vivi	
Tipo opzione	Somma assicurata	Franchigia	Somma assicurata	Franchigia	Somma assicurata	Franchigia
Capanno e richiami vivi	€ 2.000,00	€ 52,00	€ 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo	10% dell'indennizzo	€ 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo	nessuna
Capanno mobile, precario o temporaneo	€ 500,00	€ 52,00	€ 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo	10% dell'indennizzo	€ 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo	nessuna

## GARANZIE PERSONE

### NORME GENERALI

**Limiti di età:** la garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art.12 della legge n.157 dell'11/02/1992 e succ. Per l'esercizio del tiro a volo la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti. Per i possessori di Tesserata Amica, Amica Plus, Amica Plus Cane Super, Tesserata Amatoriale e Tesserata Tartufai, Tartufai Cane Super l'età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.

**Validità territoriale:** l'assicurazione vale per il mondo intero, salvo non operare, per la sola sezione RCT, nei casi in cui ciò implichi per gli assicuratori violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali relativamente ai "Territori oggetti di embargo, conflitti e guerre", ossia Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia, nonché nei confronti di società e persone giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

**Richiamo alle leggi:** l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni e RCT sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai seguenti punti delle attività e dei rischi assicurati:

- partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile;
- addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e, comunque, con ami, nel rispetto di Leggi e

regolamenti vigenti in materia;

- attività di raccolta tartufi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Amica, Amica Plus, Amica Plus Falconiere, Amica Plus Cane Super);
  - prestazione d’opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della FIDC;
  - attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità;
  - operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi;
  - costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia, intesi sia fabbricato che il terreno e le piante circostanti rientranti nell’ambito del capanno stesso;
  - attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- resta ferma, comunque, l’esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall’uso di armi da fuoco.

La polizza opera anche per i cercatori di funghi (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Tartufai e Tartufai Cane Super) che non siano titolari di porto d’armi uso caccia o uso sportivo.

Ai possessori di Tessera GG.VV. è concessa la possibilità di aderire alle garanzie prestate dalla Tessera Silver o in alternativa alle garanzie prestate dalla Tessera Gold.

La copertura assicurativa ha durata di un anno solare e decorre contestualmente dal momento del versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/c postale e/o bonifico bancario, purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

**Interpretazione del contratto:** in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all’Assicurato.

**Denuncia sinistri:** La denuncia del sinistro dell’Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di Federcaccia alla Società di Gestione sinistri Marsh Advisory S.r.l., incaricata dalla Compagnia, in accordo con il Broker tramite le seguenti modalità alternative:

- portale per la gestione online del sinistro <https://www.marshaffinity.it/fidc/Sinistri.aspx>;
- specifico modulo di denuncia seguendo le istruzioni in esso contenute.

Entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice civile.

### **Sezione Infortuni**

**Oggetto dell’assicurazione:** la Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite per gli infortuni subiti durante l’esercizio delle attività previste in polizza.

Sono considerati infortuni anche:

- a) i colpi di sole, di calore e di freddo
- b) l’assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza
- c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno dei serpenti
- d) l’annegamento
- e) gli infortuni sofferti per colpa grave, anche nell’uso delle armi durante l’esercizio dell’attività venatoria purché non siano effetto di violazione di norme di Legge o regolamenti inerenti alla caccia e/o all’uso di armi da fuoco

f) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell'esercizio delle attività coperte da assicurazione

g) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni a remi o a motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta preda durante l'attività venatoria. Sono altresì compresi gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso di imbarcazione a motore di potenza superiore a 3 cavalli fiscali sempreché l'infortunio non sia causato dall'utilizzo del motore.

**Attività assicurate:**

la presente assicurazione opera tutto l'anno, salvo che le leggi dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano determinati periodi, luoghi ed autorizzazioni (licenza di caccia, porto d'armi, ...) per svolgere l'attività, per gli infortuni derivanti dai rischi:

- a) previsti dall'articolo 12 della Legge n. 157 dell'11.02.1992 e succ. sulla caccia;
- b) derivanti dallo svolgimento delle attività della caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l'attività di recupero capi abbattuti e la caccia di selezione;
- c) derivanti dalla partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
- d) derivanti dalla partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile;
- e) derivanti dallo svolgimento dell'attività di addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- f) derivanti dallo svolgimento dell'attività di ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- g) derivanti dall'esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami;
- h) derivanti dallo svolgimento dell'attività della caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità;
- i) derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta tartufi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile;
- j) derivanti dallo svolgimento di prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC;
- k) derivanti dallo svolgimento dell'attività di protezione civile organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia secondo le disposizioni della competente Autorità;
- l) derivanti dallo svolgimento dell'attività di pulizia e manutenzione delle armi;
- m) derivanti dallo svolgimento dell'attività di costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia, intesi sia il fabbricato/la struttura che il terreno e le piante circostanti rientranti nell'ambito del capanno stesso;
- n) derivanti dallo svolgimento dell'attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- o) derivanti dallo svolgimento di prove balistiche taratura fucili a carabine;
- p) derivanti dallo svolgimento di piani di controllo o altrimenti denominati e ripopolamento della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità;
- q) derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta funghi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.

Relativamente alla caccia di selezione, alla caccia ai predatori e ai piani di controllo e ripopolamento di cui ai punti b), h) e p), tali attività, sempreché autorizzate dalle competenti Autorità e/o Enti, sono considerate assicurate a prescindere dai territori, dagli orari e dai periodi nei quali vengano svolte, anche quando tali attività vedano coinvolte i possessori di Tessere GG.VV.

**Caso invalidità permanente:** L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'evento causa dell'invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L'indennizzo per invalidità

permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato. Qualora l'invalidità permanente accertata risulti essere di grado superiore al 70% verrà erogata l'indennità al 100%.

**Cumulo delle indennità:** : l'indennità per ricovero e/o ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con l'indennità per ricovero. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi ed aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata ad ogni titolo e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore o non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

**Guardie Giurate Venatorie Volontarie:** per gli assicurati muniti di decreto di nomina a Guardia Giurata Ecologica Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività e durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l'assicurato espleta l'attività di Guardia Giurata, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e Zoofile, in possesso di Tessera GG.VV., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ittica venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva. Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione.

Esclusivamente per i possessori di Tessere GG.VV. rilasciate dal 30.04.2025, viene compresa la garanzia "Diaria da ricovero da malattia", normata come di seguito:

l'indennizzo pari a € 75,00 giornalieri viene corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni ed è pagabile dal 7° giorno (per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, esclusivamente a seguito di insorgenze acute avvenute durante l'attività di GG.VV., con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rilevatesi precedentemente all'attivazione della tessera, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise). Di seguito gli ulteriori presidi tecnici previsti:

- l'evento che provoca la malattia deve essere riferibile allo svolgimento delle attività delle GG.VV. e ovviamente deve essere accaduto nel periodo di validità della tessera;
- l'insorgenza della malattia, ancorché riferibile ad un evento accaduto nel periodo di validità della tessera, non può essere successiva a 14 gg dopo il termine di validità della tessera stessa.

**Bioregolatori:** relativamente alla figura del bioregolatore, la tutela assicurativa opera per tutte le attività che implicano la partecipazione di tali soggetti. Il bioregolatore è un soggetto abilitato al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza, l'attestato di bioregolatore si ottiene tramite corso on line gratuito tenuto presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche".

**Opzione Cinghialai:** i tesserati FIDC con tessere Normale, Silver e Gold possono usufruire dell'Opzione denominata "Cinghialai". L'opzione garantisce, in caso di infortunio durante caccia al cinghiale con conseguente invalidità permanente superiore al 5% di ricevere un'indennità forfettaria dell'importo fisso di € 1.000,00. Per i possessori di tessere Normale e Silver l'opzione sarà attivabile tramite pagamento; mentre per i possessori di tessera Gold l'opzione è automaticamente attiva.

**Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amica, Amica Plus, Amica Plus Falconiere, Amica Plus Cane Super:** per gli assicurati muniti delle tessere precedentemente riportate – anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo "Attività assicurate", fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché per gli infortuni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria nonché per gli infortuni derivanti dalla attività di raccolta tartufi.

Inoltre, per gli assicurati muniti delle tessere Amica Plus, Amica Plus Falconiere e Amica Plus Cane Super, l'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante la partecipazione del proprio cane ad esposizioni/gare di agility, gare/prove di lavoro ed esposizioni cinofile, e relativi allenamenti anche se non direttamente finalizzati alla partecipazione a gare e/o competizioni purchè svolti in apposite zone; addestramento dei cani nelle apposite zone. In caso di sinistro sarà necessario presentare la ricevuta di accesso in tale luogo al momento dell'accadimento.

In aggiunta, per gli assicurati muniti di tessera Amica Plus Falconiere, l'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante la partecipazione del proprio rapace ad eventi di intrattenimento, manifestazioni, esposizioni, prove di falconeria, gare e relativi allenamenti anche se non direttamente finalizzati alla partecipazione a gare e/o competizioni. In caso di sinistro sarà necessario presentare documentazione a comprova del luogo e della circostanza di accadimento

**Condizione Particolare per i possessori di Tessera Tartufai e Tartufai Cane Super:** per gli assicurati muniti delle tessere precedentemente riportate – anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione opera per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta tartufi.

**Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale:** per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale – anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, i rischi previsti nel paragrafo "Attività assicurate", fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, nonché gli infortuni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria, nonché per gli infortuni derivanti dall'attività di raccolta tartufi.

## **Sezione RCT**

### **Oggetto dell'assicurazione:**

la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Si intende inoltre garantita la responsabilità civile del proprietario e/o conduttore assicurati per i danni cagionati a terzi dai cani di proprietà dell'assicurato e/o condotti dal socio e/o da terzi, nel corso della intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività indicate nell'articolo "Rischi assicurati", che in qualsiasi altra occasione e luogo.

Si intende in aggiunta garantita la responsabilità civile del proprietario e/o conduttore assicurati per i danni cagionati a terzi dal rapace di proprietà dell'assicurato e/o condotti dal socio e/o da terzi, nel corso della intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività indicate nell'articolo "Rischi assicurati", che in qualsiasi altra occasione e luogo.

Per i titolari di Tessera Base e Base Sicilia è estesa la RCT del cane esclusivamente riferita alle attività venatorie previste dalla Legge 157 del 1992 e Leggi Regionali di disciplina.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne la figura del conduttore/caposquadra/vicecaposquadra/capobattuta, seppur la sua individuazione abbia una denominazione diversa per danni cagionati a terzi, qualora venga ravvisata la sua responsabilità

organizzativa, derivante anche da eventuali obblighi previsti da normative/regolamenti durante l'attività delle battute di caccia al cinghiale.

Inoltre, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per danni cagionati a terzi, qualora venga ravvisata la sua responsabilità organizzativa derivante anche da eventuali obblighi previsti da normative/regolamenti per l'attività di conduzione dei cani durante la caccia in braccata e la caccia di selezione e durante lo svolgimento delle attività relative ai piani di controllo e ripopolamento della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità pubbliche.

#### **Rischi assicurati:**

la presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente a terzi, per i rischi di seguito elencati e per tutto l'anno, salvo che le leggi dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano, per svolgere l'attività, determinati periodi, luoghi ed autorizzazioni (licenza di caccia, porto d'armi, ...):

- a) previsti dall'articolo 12 della Legge n. 157 dell'11.02.1992 sulla caccia e succ.;
- b) derivanti dallo svolgimento delle attività della caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l'attività di recupero capi abbattuti e la caccia di selezione;
- c) derivanti dalla partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei Percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
- d) derivanti dalla partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile;
- e) derivanti dallo svolgimento dell'attività di addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- f) derivanti dallo svolgimento dell'attività di ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- g) derivanti dall'esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami;
- h) derivanti dallo svolgimento dell'attività della caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità;
- i) derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta tartufi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile;
- j) derivanti dallo svolgimento di prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC;
- k) derivanti dallo svolgimento dell'attività di protezione civile organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia secondo le disposizioni della competente Autorità;
- l) derivanti dallo svolgimento dell'attività di pulizia e manutenzione delle armi;
- m) derivanti dallo svolgimento dell'attività di costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia, intesi sia il fabbricato/la struttura che il terreno e le piante circostanti rientranti nell'ambito del capanno stesso;
- n) derivanti dallo svolgimento dell'attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- o) derivanti dallo svolgimento di prove balistiche taratura fucili a carabine;
- p) derivanti dallo svolgimento di piani di controllo, depopolamento e/o ripopolamento o altrimenti denominati della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità;
- q) derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta funghi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.

Relativamente alla caccia di selezione, alla caccia ai predatori e ai piani di controllo e ripopolamento di cui ai punti b), h) e p), tali attività, sempreché autorizzate dalle competenti Autorità e/o Enti, sono considerate assicurate a prescindere dai territori, dagli orari e dai periodi nei quali vengano svolte, anche quando tali attività vedano coinvolte i possessori di Tessere GG.VV.

**Estensioni e limitazioni:** sono considerati terzi nei confronti dell'assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente od affine dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 1916 del codice civile.

**Guardie Giurate Venatorie Volontarie:** per gli assicurati muniti di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Ecologica Venatoria Volontaria, rilasciato dalle istituzioni preposte dalla legge, anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre l'eventuale responsabilità ravvisata nello svolgimento dell'attività di vigilanza così come prevista dalle normative/regolamenti e i rischi della circolazione nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante lo svolgimento dell'attività e i viaggi da o per tale zona. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera GG.VV., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva. Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione.

**Bioregolatori:** relativamente alla figura del bioregolatore, la tutela assicurativa opera per tutte le attività che implicano la partecipazione di tali soggetti. Il bioregolatore è un soggetto abilitato al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza, l'attestato di bioregolatore si ottiene tramite corso on line gratuito tenuto presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche”.

**Opzione Persone Formate:** i tesserati FIDC con tessere Normale, Silver e Gold possono usufruire dell'Opzione denominata “Persone Formate”. Coloro che attivano tale opzione, vengono tenuti indenni di quanto siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi relativi alle attività svolte dalla figura della “Persona formata”. Più precisamente, tale figura, superato un apposito corso, ha la competenza ed autorità di certificare, a valle di un controllo preliminare esclusivamente visivo, che la carne di selvaggina è idonea all'immissione sul mercato, o più genericamente alla cessione a terzi (in riferimento al regolamento CE n. 853/2004 e successive modificazioni e attuazioni e a tutta la legislazione pertinente). Per i possessori di tessere Normale, Silver e Gold l'opzione sarà attivabile tramite pagamento; mentre per i possessori di tessera Gold che praticano attività di caccia al cinghiale l'opzione è automaticamente attiva.

**Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica, Amica Plus, Amica Plus Falconiere, Amica Plus Cane Super:** per gli assicurati muniti delle tessere precedentemente riportate – anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo “Attività assicurate”, fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per tutti i danni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria e per tutti i danni occorsi nell'attività di raccolta tartufi.

Inoltre, per gli assicurati muniti delle tessere Amica Plus, Amica Plus Falconiere e Amica Plus Cane Super, l'assicurazione copre anche i danni verificatisi durante la partecipazione del proprio cane ad esposizioni/gare di agility, gare/prove di lavoro ed esposizioni cinofile, e relativi allenamenti anche se non direttamente finalizzati alla partecipazione a gare e/o competizioni purchè svolti in apposite zone; addestramento dei cani nelle apposite zone. In caso di sinistro sarà necessario presentare la ricevuta di accesso in tale luogo al momento dell'accadimento.

In aggiunta, per gli assicurati muniti di tessera Amica Plus Falconiere, l'assicurazione copre anche i danni verificatisi durante la partecipazione del proprio rapace ad eventi di intrattenimento, manifestazioni,

esposizioni, prove di falconeria, gare e relativi allenamenti anche se non direttamente finalizzati alla partecipazione a gare e/o competizioni. In caso di sinistro sarà necessario presentare documentazione a comprova del luogo e della circostanza di accadimento

**Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufai e Tartufai Cane Super:** per gli assicurati muniti delle tessere precedentemente riportate – anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i danni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività di raccolta tartufi.

**Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale:** per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale – anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo "Attività assicurate", fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per tutti i danni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria e per tutti i danni occorsi nell'attività di raccolta tartufi.

## **GARANZIA CANE**

**Validità territoriale:** l'assicurazione vale per il mondo intero.

**Richiamo alle leggi:** l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di porto di fucile uso caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni e RCT sarà operante, con le limitazioni sopra richiamate, anche nel caso la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.

**Interpretazione del contratto:** in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all'Assicurato.

### **Oggetto dell'assicurazione:**

L'Assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività venatoria, per la morte del cane di proprietà dell'assicurato, da chiunque condotto, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Silver/GG.VV. Silver e Tessera Cinghialai/Gold Cane Super/Gold/Gold Falconiere/GG.VV. Gold e per ferimento del cane da caccia di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Cinghialai/Gold Cane Super/Gold/Gold Falconiere/GG.VV. Gold. L'assicurazione è operante a seguito del verificarsi di: a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacco da lupo; b) morsi di vipere e punture di insetti; c) avvelenamento; d) investimento da veicolo; e) annegamento; f) scatti di lacci o tagliole; g) ferite da taglio; h) cadute in burroni o crepacci.

L'assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di: a) allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo; b) partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile; c) attività di raccolta funghi; d) attività di raccolta tartufi.

Sono equiparati ai cani iscritti all'ENCI e in possesso di qualifiche ENCI/FIDC\*, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI.

\*Saranno valide ai fini assicurativi solo ed esclusivamente le manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia nazionale e pubblicate sui calendari gare S.Uberto, ferma e cerca sul calendario gare cani da seguita dell'anno in corso e le eliminatorie regionali e provinciali previste nel regolamento delle manifestazioni precedentemente elencate.

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.

Le indennità alle quali si fa riferimento per il caso di morte si intendono ridotte del 50% per i cani di età inferiore ai 2 anni o superiore a 8 anni.

L'assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento di tale attività. Si precisa anche che l'assicurazione è operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da tana di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento della loro specifica attività.

**Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufai e Tartufai Cane Super:** l'assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività di ricerca e raccolta tartufi, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a seguito del verificarsi degli eventi indicati dalla lettera a) alla lettera h) nel paragrafo "Oggetto dell'assicurazione".

L'assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di allenamento ed addestramento (finalizzati alla raccolta di tartufi) di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti.

**Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica Plus, Amica Plus Falconiere, Amica Plus Cane Super:** l'assicurazione è operante, durante la partecipazione a manifestazioni e gare di agility, gare/prove di lavoro ed esposizioni cinofile e relativi allenamenti, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a seguito del verificarsi di: a) morsi di vipere e punture di insetti; b) avvelenamento; c) investimento da veicolo; d) annegamento; e) ferite da taglio; f) sinistri durante la partecipazione a manifestazioni, esposizioni, gare di agility e cinofilia sportiva e dei relativi allenamenti. Per i tesserati possessori delle tessere precedentemente riportate l'assicurazione è operante anche durante l'allenamento del cane svolto nelle apposite zone, anche se non finalizzato alla partecipazione a competizioni canine; addestramento dei cani nelle apposite zone. In caso di sinistro sarà necessario presentare la ricevuta di accesso in tale luogo al momento dell'accadimento.

#### **OPZIONE PIU' CANI**

Per i possessori di Tessera Silver con Cane/GG.VV. Silver è possibile assicurare un ulteriore cane alle stesse condizioni e indennità assicurate previste nella sezione "Indennità Assicurate" a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

Per i possessori di Tessera Gold con Cane/GG.VV. Gold/Gold Falconiere è possibile assicurare ulteriori due cani alle stesse condizioni e indennità assicurate previste nella sezione "Indennità Assicurate" a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

I cani assicurati con tale opzione (sia per la Tessera Silver con cane/GG.VV. Silver che Gold/GG.VV. Gold/Gold Falconiere) devono essere di proprietà dell'assicurato e devono essere preventivamente identificati tramite microchip al momento dell'attivazione dell'opzione scelta.

#### **OPZIONE CANE SUPER**

Per i possessori di Tessera Cinghialai/Gold Cane Super è obbligatorio assicurare da uno a tre cani, di proprietà dell'assicurato e obbligatoriamente ed in maniera preventiva identificati tramite microchip al momento dell'attivazione dell'opzione scelta a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

Si precisa che i capitali in caso di morte sono quelli già in essere per la Tessera Gold con Cane mentre relativamente alle spese veterinarie viene applicato un massimale unico annuo di € 1.000,00, indipendentemente dal numero dei cani assicurati, inteso come massimo esborso annuo per singolo tesserato/assicurato.

Per i possessori di Tessera Amica Plus Cane Super/Tartufai Cane Super è obbligatorio assicurare da uno a tre cani, di proprietà dell'assicurato e obbligatoriamente ed in maniera preventiva identificati tramite microchip al momento dell'attivazione dell'opzione scelta a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

Si precisa che il capitale in caso di morte è pari a € 2.000,00 mentre relativamente alle spese veterinarie viene applicato un massimale unico annuo di € 1.000,00, indipendentemente dal numero dei cani assicurati, inteso come massimo esborso annuo per singolo tesserato/assicurato.

Si precisa che in caso di sinistro che coinvolga un cane assicurato mediante l'attivazione di una delle Opzioni Cane Super sopra elencate, al momento della denuncia, l'assicurato dovrà obbligatoriamente, oltre alla documentazione già richiesta, produrre foto atte a contribuire all'identificazione con maggiore certezza del cane e della lesione subita, e se ritenuto necessario dai liquidatori incaricati del sinistro, l'assicurato dovrà obbligatoriamente trasmettere eventuali referti medici o ulteriore documentazione del veterinario sulla base delle richieste dei liquidatori incaricati del sinistro.

#### **ASSICURAZIONE RAPACE**

È operante l'assicurazione per la morte del rapace di proprietà degli assicurati con Tessera Gold/Gold Falconiere durante l'attività venatoria, l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni.

Mentre è operante l'assicurazione per la morte del rapace di proprietà degli assicurati con Tessera Amica Plus Falconiere durante l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni.

Le fattispecie assicurate sono:

- a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacchi da lupo
- b) morsi di vipere e punture di insetti
- c) avvelenamento
- d) investimento da veicolo
- e) annegamento
- f) scatti di lacci e tagliole
- g) ferite da taglio
- h) cadute in burroni o crepacci
- i) folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
- l) urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc.);
- m) impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc.);
- n) morsicature da cani (da caccia e non);
- o) aggressione di animali selvatici/predatori alati.

#### **OPZIONE CAPANNO E RICHIAMI VIVI**

Fermo che per Capanno si intende un fabbricato/una struttura comunque costruita adibita sia ad appostamento fisso che ad appostamento temporaneo, che viene sempre comunicata all'Ente competente, l'opzione Capannisti prevede l'attivazione delle seguenti garanzie:

**Incendio del capanno** indennizza i danni materiali e diretti causati al capanno e al suo contenuto, di cui l'assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio e atti vandalici.

**Furto dei richiami vivi** rimborsa l'assicurato per il furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell'abitazione dell'assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.

**Morte di richiami vivi** rimborsa l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori.

## **TUTELA LEGALE**

### **Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia:

- per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- per l'intervento di un legale civilista e penalista;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (CTU);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia in caso di condanna penale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per la redazione di denunce, querele ed istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per l'escussione dei testimoni, limitatamente alle sole spese di viaggio;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

### **Ambito dell'assicurazione**

Con riferimento all'Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati, durante l'esercizio dell'attività venatoria o di altre attività attinenti all'uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

La copertura assicurativa è da intendersi operante per:

1.

1. difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di cacciatore e/o attinenti all'attività sportiva relativa all'arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro. Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.

Si precisa che:

i. qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;

ii. nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di condanna, ma con un cambio di imputazione rispetto al reato inizialmente contestato, le garanzie sono operanti con il limite di € 600,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno assicurativo;

iii. in caso di procedimento penale instaurato per la violazione dell'art. 589 (Omicidio Colposo) del Codice Penale, la copertura assicurativa è da intendersi operante anche in presenza di una sentenza di condanna con il limite di € 5.000,00 per sinistro.

2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all'art. n. 30 della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro. Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.

Si precisa che:

i. qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;

ii. nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di condanna, ma con un cambio di imputazione rispetto al reato inizialmente contestato, le garanzie sono operanti con il limite di € 600,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno assicurativo.

3. la difesa penale per procedimenti instaurati per la violazione dell'art 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale, la garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di

indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro. Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.

Si precisa che:

- i. qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;
- ii. nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di condanna, ma con un cambio di imputazione rispetto al reato inizialmente contestato, le garanzie sono operanti con il limite di € 600,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno assicurativo.

4. le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto del fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell'articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157. L'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato. Inoltre, allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f), dell'art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro / sospensione del porto d'armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all'Articolo 30 comma 1 lett. h). Si precisa che la garanzia è da intendersi operante anche in caso di accoglimento del ricorso, presentato per ottenere una riduzione della sanzione e non l'abrogazione totale della stessa.

5. la difesa in sede penale per fatti derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio "l'omessa custodia di armi", ai sensi dell'art. 20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975, nonché gli articoli del Codice Penale riguardanti la detenzione di armi e "l'introduzione di armi nel parco", ai sensi dell'articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge 394 del 06.12.1991 in tema di aree protette, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro. Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.

Si precisa che:

- i. qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;

ii. nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di condanna, ma con un cambio di imputazione rispetto al reato inizialmente contestato, le garanzie sono operanti con il limite di € 600,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno assicurativo.

6. l'azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni, purché il sequestro sia stato disposto esclusivamente a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. Inoltre l'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato.

7. l'azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associate alla FIDC, indipendentemente dall'esito della vertenza. Nella garanzia rientra l'azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell'attività venatoria.

La copertura assicurativa è da intendersi operante anche per gli eventi derivanti dalle prove e gare cinofile, nonché per addestramento dei cani nei luoghi e nei tempi consentiti dalle vigenti leggi, regolamenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché per coloro che detengono mezzi di caccia e richiami, anche durante il periodo di divieto dell'attività venatoria.

### **Assicurati**

L'assicurazione viene prestata a favore dei Soci Federcaccia, in regola con il pagamento della quota associativa.

### **Esclusioni**

La garanzia è esclusa per:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali dell'Assicurato e/o di controparte;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito al paragrafo "Ambito dell'assicurazione";
- vertenze relative a beni immobili;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

L'assicurazione non è prestata inoltre per:

- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

### **Estensione Territoriale**

La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi all'Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo. Le garanzie assicurative valgono con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

### **Insorgenza del caso assicurativo – Operatività della garanzia**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare una norma di legge.

Per tutte le coperture la garanzia decorre è da intendersi operante per i sinistri insorti nel periodo di validità della tessera del singolo Soci, secondo quanto previsto dal paragrafo "Ambito dell'assicurazione", purchè manifestatisi entro sei mesi dalla cessazione della validità della tessera associativa stessa.

### **Massimale**

Le garanzie previste dalla polizza operano sino a un massimale di euro 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.

### **TUTELA LEGALE GG.VV. (esclusivamente per le Tessere GG.VV. rilasciate dal 10.05.2025)**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia:

- per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- per l'intervento di un legale civilista e penalista;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (CTU);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia in caso di condanna penale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per la redazione di denunce, querele ed istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per l'escussione dei testimoni, limitatamente alle sole spese di viaggio;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

#### **Ambito dell'assicurazione**

Con riferimento all'Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati, durante l'esercizio di tutte le attività che possono essere svolte dalle GG.VV.

La copertura assicurativa è da intendersi operante per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. La copertura assicurativa è, per i predetti procedimenti penali dolosi, da intendersi altresì operante nell'ipotesi in cui venga emesso, in fase di indagini preliminari, un Decreto di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 cpp, o per particolare tenuità del fatto, ex art. 411 1-bis cpp. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato ovvero quando il decreto sia divenuto definitivo. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;
3. sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi;
4. la difesa dell'assicurato qualora debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio, a condizione che le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo e non vi sia addebito in merito al pagamento delle spese legali.

### **Assicurati**

L'assicurazione viene prestata a favore delle GG.VV. (Guardie Giurate Ecologiche Venatorie e Zoofile Volontarie), associate alla Contraente ed in regola con il pagamento della quota associativa.

### **Esclusioni**

La garanzia è esclusa per:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito al paragrafo "Ambito dell'assicurazione";
- vertenze relative a beni immobili;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni;
- vertenze di diritto civile, fatto salvo quanto disposto in merito al paragrafo "Ambito dell'assicurazione";
- opposizione contro sanzioni amministrative per la presunta violazione di una norma di legge.

L'assicurazione non è prestata inoltre per:

- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

### **Estensione Territoriale**

La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi all'Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo. Le garanzie assicurative valgono con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

#### **Insorgenza del caso assicurativo – Operatività della garanzia**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare una norma di legge.

Per tutte le coperture la garanzia decorre è da intendersi operante per i sinistri insorti nel periodo di validità della tessera del singolo Soci, secondo quanto previsto dal paragrafo "Ambito dell'assicurazione", purchè manifestatisi entro sei mesi dalla cessazione della validità della tessera associativa stessa.

#### **Massimale**

Le garanzie previste dalla polizza operano sino a un massimale di euro 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.

***Il presente documento è una sintesi di polizza, non costituisce contratto e non impegna le parti Contraente e assicuratore né il broker, per i quali valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.***